

# **TI\_GERICHTE 35.2021.30 vom 30. August 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-08-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2021.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.30)

FR: TI\_GERICHTE 35.2021.30 du 30 août 2021

IT: TI\_GERICHTE 35.2021.30 del 30 agosto 2021

## **Regeste**

Nullità di una decisione LAINF in ragione dell'assenza di firma? Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (in particolare, la determinazione del reddito da valido: preteso avanzamento professionale e supplementi salariali secondo il CCL)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

### **E. 2**

(cfr. doc. I; del resto, per un caso in cui l'Alta Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di quel livello in ragione del conseguimento dell'attestato di capacità quale montatore elettricista e degli anni di esperienza maturati, cfr. la STF 734/2020 del 31 marzo 2021 consid. 6.3). Il TCA può limitare il proprio esame a quei due soli aspetti. In merito alla prima obiezione, il TCA rileva che di aver già accertato che, nonostante i disturbi residuali alle ginocchia, su un mercato equilibrato del lavoro, l'assicurato potrebbe reperire ed esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa confacente (cfr. supra, consid. 2.5. in fine). A proposito della seconda censura, conformemente alla giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 8C\_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Trattandosi dell'invocata riduzione dettata dagli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF 8C\_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, in base all'apprezzamento del medico \_\_\_\_\_, confortato dal parere del medico curante specialista, esiste ancora una piena capacità lavorativa in attività leggere da svolgere in prevalenza da seduto, con la possibilità di alternare la posizione. Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell'esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non si giustifica (ad esempio, in una sentenza 8C\_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2, concernente un'assicurata, vittima di una frattura del piatto tibiale a sinistra, per la quale entravano ancora in linea di conto unicamente delle attività leggere da svolgere in posizione prevalentemente seduta con una riduzione di rendimento del 10% dovuta alla necessità di introdurre delle pause supplementari, il TF ha ammesso l'esistenza di un mercato del lavoro ancora sufficientemente ampio). In questo contesto, è utile segnalare che l'incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l'applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C\_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti; per un caso in cui la riduzione in discussione è stata negata sebbene per la determinazione del reddito ipotetico da invalido fosse stato applicato il livello di competenze 2, cfr. la STF 734/2020 succitata consid. 7.3). L'assicurato, nato nel 1980, aveva 40 anni al momento determinante. Una decurtazione del reddito statistico da invalido in ragione del fattore "età", non entra pertanto in linea di conto ( si consideri in ogni caso che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l'incidenza dell'età sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C\_500/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 3.3.2.3). Trattandosi dello statuto di frontaliere, in una sentenza 8C\_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell'Allegato I all'ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri, segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC). In una successiva sentenza 8C\_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 16 (= SVR 2020 UV n. 34 p. 119 ss.), l'Alta Corte federale ha precisato che la giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente giustificante una riduzione, sotto il criterio "nazionalità/permesso di soggiorno". Essa ha peraltro rilevato che l'eventuale riduzione deve in ogni caso essere il frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie, il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non giustificava alcuna deduzione sociale, posto che l'assicurato per decenni era rimasto fedele al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima dell'insorgenza dell'invalidità la sua retribuzione corrispondeva ai salari usuali del settore, che mai nella sua attività ha dovuto subire un salario inferiore alla media e che non sussistevano motivi per ritenere che, in quanto frontaliere, dopo l'insorgenza del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato dal profilo salariale rispetto alla cerchia di persone su cui si basava la rilevazione statistica dei salari per determinare il reddito da invalido (RSS 2012,

tabella TA1, totale, uomini, livello di competenze 1). Nel caso di specie, la questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio dimostrato in seguito. Per lo stesso motivo può parimenti restare insoluta la questione di sapere se sia giustificato operare una riduzione legata al fatto che l'insorgente non possiede alcuna esperienza nelle attività qualificate corrispondenti al livello di competenze 2 (al riguardo, va in particolare considerato che la sua esperienza professionale è circoscritta al solo settore della pittura – cfr. doc. 173, p. 30), così come stabilito dal TF in una sentenza 8C\_476/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 4.2. Il reddito statistico da invalido ammonta, dunque, a fr. 65'008.80 (fr. 72'232 – 10%). Ora, confrontando i fr. 65'008.80 al reddito che l'insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'260, risulta una perdita di guadagno dello 0.38% , insufficiente per fondare il diritto a una rendita d'invalidità LAINF. La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l'assegnazione di una rendita, deve quindi essere confermata.

## **E. 2.9**

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 15 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.